

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montepagano aggregato a quello di Roseto con R. decreto 20 febbraio 1927 - Anno V - n. 297 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 121. — STROVICH.

2420.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2105.

Disposizioni per l'istruzione superiore.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1927, n. 271)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento della istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la compilazione ufficiale della bibliografia scientifica tecnica italiana, affidata dal R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, al Consiglio nazionale delle ricerche, tutti i tipografi, i quali abbiano stampato, per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche che non periodiche e comunque interessanti la scienza e la tecnica, devono, entro un mese dalla ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel caso di mancata consegna di una pubblicazione, entro il termine fissato dal comma precedente, il tipografo è passibile di una ammenda che non può essere minore del triplo del prezzo di copertina della pubblicazione, e mai inferiore a L. 50, fermo restando l'obbligo di consegnare la pubblicazione stessa. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

La denuncia sarà fatta dal presidente del Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche; e sarà competente a giudicare il pretore della circoscrizione ove ha sede la tipografia.

Art. 6.

I direttori delle scuole di perfezionamento, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, debbono, alla fine di ogni anno accademico, inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

Art. 7.

Presso la Regia università di Perugia è consentita la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche.

Le spese per l'istituzione dei posti di ruolo e tutte le altre inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Facoltà stessa gravano sul bilancio della Università di Perugia.

Art. 8.

Presso la Facoltà di lettere della Regia università di Roma è istituita la cattedra di « storia e letteratura ungherese ».

Art. 34.

Il presente decreto, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI —
ROCCO.

Visto, *il Guardastgilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 133. — CASATI.

2421.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2106.

Modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1927, n. 272)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

1784.

LEGGE 20 maggio 1928, n. 1347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1927, numero 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1928, n. 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.